

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
CONCESSE NELLE ZONE BLU**

(del 12 giugno 2012)

aggiornata con RM del 28.01.2013
aggiornata con RM del 2.04.2013

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU

(del 12 giugno 2012)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamati:

- gli art. 3, cpv 2, e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- gli art. 5 cpv 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli art. 107, 192 LOC, l'art. 44 RALOC, 106 e 170 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale dell'11 giugno 2012, e successive modifiche del 28.01.2013 e del 2.04.2013

ordina

le seguenti disposizioni per la procedura concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nelle zone blu.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹Il Municipio, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.

²In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2

Autorizzazioni

¹Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nelle zone in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:

- a) i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
- c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente, ed il contingente lo permette;

²L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente o dell'amministrazione che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni o presso altri fondi in affitto).

³I visitatori, i conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 15 giorni.

⁴Il Municipio, per comprovate esigenze di cantiere e allo scopo di limitare i disagi conseguenti alla loro attività, può altresì concedere autorizzazioni temporanee, nei limiti delle reali capacità della zona interessata, la cui durata è stabilita al momento della richiesta.¹

Art. 3

Numero delle autorizzazioni

¹Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.

²In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

¹ Aggiunta di un nuovo cpv. il 2.04.2013

Art. 4
Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente designate a questo scopo, dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo.

²Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile; non è inoltre ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

³L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 5
Validità

¹In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile)

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art 6
Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste nella ricevuta di contrassegno, sul quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa, di cui all'art. 8.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art 7
Competenza

¹Il Municipio è competente per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta la zona blu con agevolazioni di parcheggio

²Esso definisce il /i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'esame delle richieste.

Art 8
Procedura

¹Il Municipio, tramite il servizio designato, rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta la zona blu con agevolazioni di parcheggio.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale, corredata dei seguenti documenti:

- a) per ditte, estratto del Registro di Commercio;
- b) autocertificazione / prova della mancanza di alternative di parcheggio;
- c) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

³Nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett c, la domanda dovrà venir motivata.

⁴Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁵Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione e rispettivamente i documenti aggiornati per l'ottenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 8 cpv. 2.

⁶Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare all' ufficio della polizia comunale

Art. 9 Tasse

¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

Autorizzazioni annuali

- fr. 60.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
- fr. 80.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali.

Autorizzazioni provvisorie

- fr 20.-- la settimana per soste dal lunedì al Sabato;
- fr 10.-- per autorizzazioni giornaliera.

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente. Il pagamento può avvenire in forma rateale con scadenze mensili, trimestrali, semestrali o annuale.²

²Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati.

³Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno

² articolo modificato il 28.01.2013

specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzelle o entrambe le stampelle), come pure i collaboratori di enti o istituti sociali riconosciuti nell'ambito dell'aiuto domiciliare durante il normale servizio.

Art. 10
Revoca

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad un mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Art. 11
Rimedi di diritto

¹Nel caso di deleghe decisionali a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

²Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 12
Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dalla Polizia comunale a norma art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 13
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 12 giugno 2012

Approvata con RM 11.06.2012 / modificata con RM 28.01.2013 e RM 2.04.2013